

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.3.2008
COM(2008) 147 definitivo

2008/0058 (CNS)
2008/0059 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie**

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale
connessa alle operazioni intracomunitarie**

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il sistema di scambio delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni, introdotto nell'ambito del regime transitorio dell'IVA adottato in occasione del passaggio al mercato interno, non è più sufficiente a far fronte in maniera efficace alla frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. In tale contesto il Consiglio ha invitato la Commissione, nelle conclusioni del 5 giugno 2007, a presentare una proposta volta a ridurre a un mese sia il periodo di riferimento per la raccolta delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie, sia il termine massimo per la trasmissione delle suddette informazioni tra gli Stati membri.

- **Contesto generale**

La frode fiscale priva gli Stati membri di un gettito quanto mai sostanziale e ostacola il funzionamento del mercato interno. Tale frode è spesso organizzata a livello transnazionale. In questo contesto, la Commissione ha adottato, nel maggio del 2006, una comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro tale fenomeno. Per quanto concerne la frode IVA, in particolare la frode intracomunitaria "carosello", la suddetta comunicazione distingueva tra misure convenzionali, volte a rafforzare il sistema dell'IVA senza modificarne i principi, e misure più ambiziose che mettono in causa i principi stessi della riscossione dell'IVA.

Dal successivo dibattito svoltosi all'interno del Consiglio è emerso che le misure ritenute più ambiziose non avrebbero potuto essere attuate a breve termine, ragion per cui il Consiglio ha invitato la Commissione, in particolare nelle conclusioni del 5 giugno 2007, a introdurre alcune delle misure convenzionali dopo averle discusse in seno ad un gruppo di esperti sulla strategia di lotta contro la frode fiscale (gruppo ATFS). Le misure da adottare per rafforzare il sistema intracomunitario dell'IVA sono varie e complementari. Tra quelle discusse nell'ambito del gruppo di esperti, il Consiglio ne ha messe in evidenza quattro in particolare, da adottarsi quanto prima, alcune delle quali richiedono la modifica della legislazione vigente.

Due delle suddette misure sono oggetto della presente proposta, ovvero la riduzione a un mese della frequenza con cui vanno presentati gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e la riduzione, anch'essa a un mese, del termine ultimo per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.

Nelle conclusioni del 4 dicembre, il Consiglio ha invitato la Commissione a proseguire le discussioni all'interno del gruppo di esperti sulle altre misure convenzionali; non è pertanto escluso che l'attività del gruppo non sfoci in altre proposte legislative.

D'altro canto, va osservato che la Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 8/2007 sulla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, formula precise raccomandazioni sullo scambio delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie. In particolare, al paragrafo 108 della summenzionata relazione, la Corte raccomanda, da un lato, di ridurre drasticamente i tempi per la raccolta e

l'acquisizione dei dati e, dall'altro, di migliorare le possibilità di controlli incrociati delle informazioni.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La misura prevista è volta unicamente a ridurre i tempi per la raccolta e lo scambio delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie. Le disposizioni vigenti figurano al titolo XI, capi 5 e 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e al capo V del regolamento (CE) n. 1798/2003, del 7 ottobre 2003. Nell'ambito delle attuali disposizioni, i dati sono raccolti presso le imprese con la seguente frequenza: gli elenchi riepilogativi contenenti le informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni sono presentati a cadenza trimestrale o, in determinati casi, mensile, dagli operatori. A partire dal 1° gennaio 2010 gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro del destinatario, per le quali il destinatario è debitore dell'imposta. I dati sugli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro d'arrivo sono raccolti mediante le dichiarazioni IVA, che sono presentate a cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale.

All'ora attuale, il tempo che intercorre tra il momento in cui un'operazione è effettuata e il momento in cui l'informazione è messa a disposizione dello Stato membro dell'acquirente varia da tre a sei mesi. La proposta prevede di ridurre questo intervallo di tempo a uno o due mesi.

Occorre osservare che la direttiva 2006/112/CE consente già agli Stati membri di raccogliere gli elenchi riepilogativi su base mensile, ma, poiché questa possibilità non comporta vantaggi diretti per lo Stato membro che se ne avvale, solo quattro paesi applicano una raccolta a cadenza mensile a un numero considerevole di soggetti passivi.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La lotta contro la frode fiscale rientra nella strategia di Lisbona. Nella comunicazione del 25 ottobre 2005 sul contributo delle politiche fiscali e doganali alla strategia di Lisbona, la Commissione sottolinea che la frode fiscale provoca gravi distorsioni nel funzionamento del mercato interno, impedisce la libera concorrenza e erode le entrate che dovrebbero essere utilizzate per l'attuazione di servizi pubblici a livello nazionale. Dal momento che le autorità pubbliche sono costrette a compensare le perdite di reddito che ne derivano, l'aumento delle frodi porta ad una maggiore pressione fiscale per le imprese che operano nella legalità.

La proposta contiene inoltre una misura di semplificazione significativa per le imprese, ovvero prescrive agli Stati membri di accettare la presentazione degli elenchi riepilogativi e delle dichiarazioni IVA per mezzo del trasferimento elettronico di file.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La misura figurava tra una serie di misure convenzionali annunciate in occasione della conferenza sulla frode IVA, organizzata dalla Commissione il 29 marzo 2007 a Bruxelles. Tra i partecipanti vi erano rappresentanti delle grandi imprese, delle federazioni professionali, professionisti del settore fiscale e rappresentanti degli Stati membri.

La misura è stata discussa con alcune grandi imprese attive nella maggior parte degli Stati membri e soggette a svariati obblighi di conformità nelle varie giurisdizioni nazionali.

La misura è stata presentata alle organizzazioni rappresentative delle PMI in occasione della riunione con il rappresentante delle PMI presso l'Unione, tenutasi il 28 novembre 2007 a Bruxelles.

La misura è stata anche discussa in seno al gruppo di esperti degli Stati membri sulla strategia di lotta contro la frode fiscale (gruppo ATFS).

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Sebbene nutra dubbi circa la capacità delle amministrazioni fiscali di impiegare le informazioni trasmesse, la maggior parte delle imprese consultate riconosce che il passaggio ad una dichiarazione a cadenza mensile non costituisce per esse un onere molto gravoso. La maggior parte delle imprese è pertanto disposta ad accettare la misura, a condizione che faccia parte di una strategia globale che, intesa a migliorare l'efficacia delle amministrazioni fiscali, includa vantaggi e riduzione degli oneri per le imprese che rispettano i loro obblighi fiscali in modo regolare e soddisfacente. I rappresentanti delle PMI hanno confermato che la misura non avrebbe ripercussioni per la maggioranza delle PMI.

Va rilevato che la misura rientra, di fatto, in una serie di misure, alcune delle quali si prefiggono esplicitamente di aumentare la certezza giuridica delle imprese e ridurre i loro oneri amministrativi, oltre a migliorare notevolmente lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali.

• **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Analisi economica dei costi per le imprese, tra cui le PMI.

Metodologia applicata

Metodo dei costi standard.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Price Waterhouse Coopers ha realizzato per la Commissione uno studio, sottoponendo un questionario a quattordici imprese (sette multinazionali e sette PMI) con sede in quattro Stati membri diversi.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata evocata l'esistenza di potenziali gravi rischi dalle conseguenze irreversibili.

Dallo studio economico risulta che i costi della misura sarebbero molto contenuti per la maggior parte delle imprese interessate, sebbene per alcune di esse, ad esempio le imprese identificate ai fini dell'IVA in vari Stati membri, possano essere considerevoli. Lo studio dimostra anche che è possibile ridurre tali costi armonizzando le informazioni da trasmettere e semplificandone le modalità di presentazione. Lo studio mette inoltre in evidenza che, quando i costi previsti sono di notevole entità per le PMI, le modalità di presentazione incidono in maniera significativa nella determinazione di tali costi.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione sul sito Internet della direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale.

- **Valutazione dell'impatto**

La misura prevista non è stata sottoposta ad una valutazione completa dell'impatto. La misura è stata tuttavia accuratamente esaminata nell'ambito del gruppo di esperti ATFS, è stata oggetto di uno studio economico ed è stata discussa con le principali parti interessate.

Gli esperti hanno sottolineato l'importanza per le amministrazioni fiscali di disporre più rapidamente delle informazioni sugli scambi intracomunitari per poter combattere con maggior efficacia la frode relativa all'IVA.

La misura proposta è equilibrata, in quanto consente di rendere disponibili i dati con un anticipo di tre mesi in media rispetto alla situazione attuale e impone oneri minimi alle imprese. Da un lato, la misura si rivolge a un numero ristretto di imprese (4% delle imprese identificate ai fini dell'IVA nella Comunità), dall'altro, lo studio ha dimostrato che i costi aggiuntivi sarebbero molto contenuti per le imprese, salvo nei casi in cui le procedure di presentazione degli elenchi riepilogativi sono anormalmente complesse. La proposta contiene, a questo proposito, una disposizione che si prefigge esplicitamente di semplificare tali procedure.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta intende innanzitutto armonizzare e ridurre a un mese il periodo per la dichiarazione delle operazioni intracomunitarie negli elenchi riepilogativi di cui al titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

La proposta si prefigge anche di restringere, da tre mesi a uno, il termine per la trasmissione di tali informazioni tra gli Stati membri.

Per disporre delle informazioni necessarie alla lotta antifrode, si propone inoltre di raccogliere mensilmente i dati sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di servizi presso un prestatore stabilito in un altro Stato membro per i quali il destinatario è debitore dell'imposta. A tal fine, gli acquirenti o i destinatari che realizzano questo

tipo di operazioni per un importo superiore a 200 000 EUR per anno civile avranno l'obbligo di presentare le loro dichiarazioni IVA a cadenza mensile. Questa soglia è stata stabilita per non imporre ulteriori obblighi alle imprese che effettuano acquisti intracomunitari occasionalmente o per importi ridotti, tenendo tuttavia conto degli importi di entità significativa ai fini della frode. La proposta prevede inoltre che gli importi relativi ai servizi contemplati siano indicati separatamente nella dichiarazione per poter consentire la verifica incrociata.

La proposta contiene disposizioni volte ad armonizzare le norme sull'esigibilità dell'imposta sui servizi per far sì che le operazioni siano dichiarate nello stesso periodo dal venditore e dall'acquirente. Tale disposizione consentirà di effettuare efficacemente una verifica incrociata delle informazioni presentate.

La proposta include infine una disposizione volta a semplificare le procedure di presentazione degli elenchi riepilogativi negli Stati membri in cui esse sono inusitatamente complesse, per ridurre gli oneri che tale presentazione può comportare per le imprese.

- **Base giuridica**

Articolo 93 del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella sfera di competenza sia della Comunità che degli Stati membri. È tuttavia conforme al principio di sussidiarietà, dato che i suoi obiettivi possono essere sufficientemente realizzati soltanto mediante l'adozione di una misura comunitaria.

In particolare, norme comuni concernenti la raccolta e lo scambio di informazioni relative alle operazioni intracomunitarie sono già oggetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio. Gli Stati membri non possono adottare una legislazione nazionale che sia in contrasto con la legislazione comunitaria. Le disposizioni armonizzate in vigore devono pertanto essere modificate da un atto adottato dalla Comunità. Inoltre, le misure prese a livello comunitario consentono di combattere più efficacemente la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Nell'ambito delle discussioni sulla strategia da adottare per combattere le frodi fiscali effettuate nelle operazioni intracomunitarie, sono state contemplate alcune soluzioni che modificano radicalmente il sistema di riscossione e di imponibilità dell'imposta. Si è convenuto che tali misure non possono essere adottate a breve termine a causa dei cambiamenti che implicherebbero per gli operatori. È per tale ragione che le modifiche apportate alla direttiva IVA sono minime. Gli obblighi supplementari sono equamente ripartiti tra i soggetti passivi e le amministrazioni fiscali.

La misura è stata concepita in modo da interessare soltanto un numero limitato di imprese. Di fatto, solo il 4% delle imprese soggette all'IVA presenta elenchi

riepilogativi e il 9% realizza acquisti intracomunitari di beni. Grazie alla soglia elevata issata per gli acquisti, la misura riguarderà soltanto una piccola parte di queste ultime. Inoltre, poiché il 60% degli elenchi riepilogativi presentati ogni tre mesi dagli operatori contengono solo una o due righe di informazioni, gli oneri supplementari per le imprese interessate, tra le quali rientra la maggior parte delle PMI, saranno minimi. La misura, infine, non altera né la forma né il contenuto degli elenchi riepilogativi, limitandosi a modificarne la frequenza. Per quanto riguarda le dichiarazioni IVA, è aggiunto un solo obbligo, quello di informazione, già in vigore per i beni e qui esteso ai servizi.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento/i proposto/i: regolamento, direttiva.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti.

Il regolamento e la direttiva sono gli unici mezzi atti a modificare il quadro normativo in vigore.

4) **INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

5) **ULTERIORI INFORMAZIONI**

- **Semplificazione**

La proposta introduce una semplificazione delle procedure amministrative per le entità e le persone private.

Lo studio economico summenzionato ha mostrato che la presentazione degli elenchi riepilogativi è un aspetto particolarmente gravoso per le imprese quando la procedura di presentazione include l'immissione manuale dei dati su un modulo elettronico.

Prescrivendo agli Stati membri di accettare la presentazione degli elenchi riepilogativi mediante trasferimento elettronico di file, la proposta solleva in determinati casi i soggetti passivi di IVA dall'obbligo di procedere ad una laboriosa immissione di dati.

- **Tavola di concordanza**

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

- **Illustrazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo**

Misure contenute nella direttiva

La modifica degli articoli 64 e 66 della direttiva, come pure l'introduzione di un articolo 65bis, intendono far sì che le norme relative all'esigibilità dell'imposta siano uniformi in tutto il territorio comunitario, per evitare che i prestatori di servizi, per poter dichiarare tali operazioni, debbano conformarsi a norme che variano a seconda

del luogo in cui è stabilito il cliente. Tale modifica è fondamentale affinché le informazioni contenute negli elenchi riepilogativi che i prestatori di servizi sono tenuti a presentare possano essere utilizzate per effettuare verifiche incrociate con i dati contenuti nelle dichiarazioni IVA che devono essere presentate dai destinatari dei medesimi servizi.

La modifica dell'articolo 250, paragrafo 2, della direttiva è volta a semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA.

La modifica dell'articolo 251 della direttiva intende garantire che in tutti gli Stati membri avvenga la raccolta dei dati sugli acquisti di servizi intracomunitari, per poterli mettere a confronto con i dati contenuti negli elenchi riepilogativi.

La modifica dell'articolo 252 della direttiva intende far sì che la frequenza con cui vengono raccolte le informazioni sugli acquisti ricalchi quella relativa ai dati sulle vendite. È tuttavia stabilita una soglia affinché si considerino unicamente gli importi che possono essere significativi dal punto di vista della frode e per non imporre ulteriori obblighi a un gran numero di soggetti passivi.

La modifica degli articoli da 263 a 265 della direttiva intende garantire che gli elenchi riepilogativi siano raccolti a cadenza mensile.

La modifica dell'articolo 263, paragrafo 2, della direttiva è volta a semplificare le modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi.

Misure contenute nel regolamento

La modifica degli articoli 23 e 24 del regolamento è volta a renderlo conforme alla direttiva.

La modifica dell'articolo 25 del regolamento intende garantire uno scambio di informazioni più rapido tra gli Stati membri.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) si ripercuotono in maniera significativa sulle entrate fiscali degli Stati membri e perturbano l'attività economica del mercato interno creando flussi di beni non giustificati ed immettendo nel mercato beni a prezzi anormalmente bassi.
- (2) Le carenze del regime intracomunitario dell'IVA, in particolare del sistema di scambio delle informazioni sulle cessioni di beni all'interno della Comunità, introdotto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴, sono una delle cause delle frodi. In special modo, il tempo che intercorre tra un'operazione e lo scambio delle relative informazioni nell'ambito del sistema di scambio di informazioni sull'IVA ostacola l'uso efficace delle informazioni stesse ai fini della lotta contro la frode.
- (3) Per contrastare con efficacia tali frodi, occorre che l'amministrazione dello Stato membro nel quale l'IVA è esigibile disponga delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie il più rapidamente possibile.
- (4) Affinché la verifica incrociata delle informazioni sia utile ai fini della lotta contro la frode, è opportuno far sì che sia il fornitore, sia l'acquirente o il destinatario dichiarino le operazioni intracomunitarie per lo stesso periodo d'imposta.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

- (5) Affinché le amministrazioni fiscali possano avvalersi proficuamente delle informazioni raccolte, occorre che i dati sugli acquisti intracomunitari per i quali l'acquirente o il destinatario è debitore dell'imposta siano raccolti con la stessa frequenza dei dati sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi.
- (6) Tenuto conto dell'evoluzione dell'ambiente e degli strumenti di lavoro degli operatori, occorre consentire a questi ultimi, per ridurre al minimo i loro oneri amministrativi, di ottemperare agli obblighi di dichiarazione mediante procedure elettroniche semplici.
- (7) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista per combattere la frode relativa all'IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione in materia dipende dalle informazioni raccolte dagli altri Stati membri, e possono dunque, a motivo dell'impegno necessario da parte di tutti gli Stati membri, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità, quale è definito nel suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.

Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.»

- 2) È inserito il seguente articolo 65 bis:

«Articolo 65 bis

Per quanto concerne le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196, in caso di compilazione di una fattura anteriore alla prestazione dei servizi o al versamento di acconti, l'imposta diviene esigibile al momento del ricevimento della fattura, a concorrenza dell'importo fatturato.»

- 3) All'articolo 66 è aggiunto il seguente secondo comma:

«La deroga di cui al primo comma non è tuttavia applicabile alle prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196.»

4) All'articolo 250, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è presentata mediante trasmissione elettronica di file.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, per determinate categorie di soggetti passivi, la presentazione della dichiarazione tramite altri mezzi.»

5) All'articolo 251 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti di servizi forniti da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, per i quali il soggetto passivo è debitore dell'imposta in conformità all'articolo 196 e a titolo dei quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta.»

6) All'articolo 252, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La durata del periodo d'imposta è di un mese.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire una durata superiore, comunque non superiore a un anno, per i soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni e di servizi per i quali sono debitori dell'imposta in conformità all'articolo 196 effettuati nel corso dell'anno civile precedente non superino l'importo totale di 200 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale.»

7) L'articolo 263 è sostituito dal seguente:

«Articolo 263

1. Un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri.

2. Gli elenchi riepilogativi di cui al paragrafo 1 sono presentati mediante trasmissione elettronica di file.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, per determinate categorie di soggetti passivi, la presentazione degli elenchi riepilogativi tramite altri mezzi.»

8) All'articolo 264, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera d), è dichiarato per il mese di calendario nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.

L'importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è dichiarato per il mese di calendario nel corso del quale la rettifica viene notificata all'acquirente.»

9) All'articolo 265, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è dichiarato per il mese di calendario nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.»

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione⁵,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Per contrastare con efficacia la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto, è indispensabile che gli Stati membri raccolgano e scambino le informazioni sulle operazioni intracomunitarie il più rapidamente possibile. Prevedere un termine di un mese è la risposta più adeguata a suddetta esigenza, tenuto conto degli esercizi contabili e finanziari delle imprese.
- (2) Considerate le modifiche al periodo per la dichiarazione delle operazioni intracomunitarie stabilito nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁸, apportate dalla direttiva 2008/XX/CE del Consiglio⁹, è opportuno modificare i riferimenti al suddetto periodo nel regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92¹⁰.
- (3) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista per combattere la frode relativa all'IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione in materia dipende dalle informazioni raccolte dagli altri Stati membri, e possono dunque, a motivo dell'impegno necessario da parte di tutti gli Stati membri, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 143/2008 del 12 febbraio 2008 (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 1).

principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

- (4) Dato che le modifiche previste dal presente regolamento sono necessarie per adeguare il regolamento (CE) n. 1798/2003 alle misure di cui alla direttiva (CE) n. 20XX/XX, alle quali gli Stati membri devono conformarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010, il presente regolamento deve entrare in vigore alla stessa data.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1798/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato:

- 1) All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I valori di cui al primo comma, punto 2), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile per i periodi anteriori al 1° gennaio 2010 e, a partire da tale data, a mesi di calendario.»
- 2) All'articolo 24, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I valori di cui al primo comma, punto 2), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile per i periodi anteriori al 1° gennaio 2010 e, a partire da tale data, a mesi di calendario.»
- 3) All'articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l'accesso ad alcune informazioni a norma degli articoli 23 e 24, essa adempie a tale obbligo al più presto e, comunque, entro un mese dalla fine del mese di calendario al quale le informazioni si riferiscono.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall'articolo 22, l'accesso a tali ulteriori informazioni viene dato al più presto e comunque entro un mese dalla fine del mese di calendario durante il quale esse sono state raccolte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*